Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 2 novembre 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 ottobre 1973, n. **637.**
Destinazione dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

A decorrere dal 30 dicembre 1972, i proventi della gestione della casa da gioco di Campione d'Italia — al netto dei prelievi fiscali, del canone dovuto al gestore o delle spese di gestione nel caso di conduzione diretta nonché delle somme spettanti al comune per il pareggio del proprio bilancio, da determinarsi annualmente con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, tenute presenti le particolari condizioni geo-politiche e le esigenze di sviluppo di quel comune — sono versate, a fine di ogni decade, a cura del comune stesso in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Con decreto del Ministro per il tesoro sono disposte corrispondenti assegnazioni di fondi ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per essere erogate a favore di comuni e province per la realizzazione di opere pubbliche, ovvero per la destinazione ad altri enti pubblici operanti nell'ambito del territorio comunale e provinciale per il conseguimento dei fini istituzionali.

Una quota dei suddetti fondi, da stabilirsi annualmente con decreto del Ministro per l'interno, è riservata all'amministrazione provinciale di Como e ai comuni di quella provincia per la realizzazione di opere pubbliche ovvero per la destinazione ad altri enti pubblici operanti nella circoscrizione provinciale.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno è tenuto a presentare, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero del tesoro, i conti consuntivi della soppressa gestione fuori bilancio riguardanti i proventi della suddetta casa da gioco per gli esercizi relativi all'ultimo quinquennio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE

RUMOR — TAVIANI — LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1973, n. **638**.

Erezione in ente morale dell'associazione « Scuola materna don Cirillo Invernici », con sede in Corna di Darfo-Boario Terme.

N. 638. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'associazione « Scuola materna don Cirillo Invernici », con sede in Corna di Darfo-Boario Terme (Brescia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. L'associazione suddetta viene, altresì, autorizzata ad acquistare un fabbricato sito in Darfo-Boario Terme, via Lepetit n. 91, specificamente indicato nel contratto di compravendita stipulato in data 18 gennaio 1970 a rogito dott. Ezio Cogoli, notaio in Brescia, rep. n. 55610/2953.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1973
Atti di Governo, registro n. 261, *foglio n.* 54. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1973, n. **639**.

Autorizzazione alla « Fondazione Alberto Colonnetti », con sede in Pollone, ad accettare la donazione di due immobili.

N. 639. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la « Fondazione Alberto Colonnetti », con sede in Pollone, viene autorizzata ad accettare la donazione di due immobili siti in Torino, corso Re Umberto, 102-*bis*, disposta dalla signora Laura Badini Confalonieri ved. Colonnetti in favore della fondazione medesima, come da atti pubblici in data 22 e 25 marzo 1971, rispettivamente numeri 17759-17768 di rep., a rogito dott. Angelo Affermi, notaio in Biella.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1973
Atti di Governo, registro n. 261, *foglio n.* 55. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1973, n. **640**.

Erezione in ente morale della « Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini », con sede in Spoleto.

N. 640. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini », con sede in Spoleto, viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con modificazione, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1973
Atti di Governo, registro n. 261, *foglio n.* 56. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1973, n. **641**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dell'Immacolata Concezione, nel comune di Prato.

N. 641. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Prato in data 25 ottobre 1972, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della parrocchia dell'Immacolata Concezione, in località Galcetello del comune di Prato (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1973
Atti di Governo, registro n. 261, *foglio n.* 68. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1973, n. **642**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria Santissima del Carmelo, nel comune di Misilmeri.

N. 642. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Palermo in data 28 marzo 1968, integrato con due dichiarazioni del 23 marzo 1971 e 5 dicembre 1972, relativo alla erezione della parrocchia di Maria Santissima del Carmelo, in frazione Portella di Mare del comune di Misilmeri (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1973
Atti di Governo, registro n. 261, *foglio n.* 67. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1973, n. **643**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Marco evangelista, nel comune di Mogliano Veneto.

N. 643. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Treviso in data 11 febbraio 1972, integrato con dichiarazione 14 ottobre 1972, relativo alla erezione della parrocchia di S. Marco evangelista, in località Ronzinella del comune di Mogliano Veneto (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1973
Atti di Governo, registro n. 261, *foglio n.* 66. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 settembre 1973.

Spostamento del periodo di svolgimento della « X Mostra selettiva e concorso internazionale del mobile » di Cantù.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mostre;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio 30 dicembre 1972 di approvazione del calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1973;

Visto il decreto ministeriale del 21 agosto 1973 col quale è stato autorizzato lo spostamento del periodo di svolgimento della « X Mostra selettiva e concorso internazionale del mobile » di Cantù (Como) dal 15-30 settembre al 29 settembre-13 ottobre 1973;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di modificare il predetto calendario ufficiale;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1973 è modificato come appresso:

E' variato il periodo di svolgimento della manifestazione:

Cantù - X Mostra selettiva e concorso internazionale del mobile: 29 settembre-13 ottobre (anzichè 15-30 settembre) decreto ministeriale 21 agosto 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1973

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(12094)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1973.

Istituzione della commissione consultiva per l'impiego industriale dell'energia nucleare ed il coordinamento degli enti operanti nel settore.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 24 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, concernente l'istituzione di una commissione consultiva per l'impiego industriale dell'energia nucleare ed il coordinamento delle attività relative;

Viste le designazioni pervenute da parte degli enti operanti nel settore;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita la commissione consultiva per l'impiego industriale dell'energia nucleare ed il coordinamento degli enti operanti nel settore.

Art. 2.

La commissione è composta dai seguenti esperti:

Angelini prof. Arnaldo Maria che, in caso di assenza o impedimento, sarà sostituito dall'ing. Giorgio Speri;

Cerrai prof. Enrico che, in caso di assenza o impedimento, sarà sostituito dal prof. Andrea Scaroni;

Clementel prof. Ezio che, in caso di assenza o impedimento, sarà sostituito dall'ing. Gianfranco Franco;

De Vito ing. Edgardo che, in caso di assenza o impedimento, sarà sostituito dall'ing. Renzo Tasselli;

Fogagnolo dott. Giorgio che, in caso di assenza o impedimento, sarà sostituito dal dott. Enea Torielli;

Gioia ing. Niccolo che, in caso di assenza o impedimento, sarà sostituito dall'ing. Salvatore Custodero;

Grandi ing. Alberto che, in caso di assenza o impedimento, sarà sostituito dall'ing. Alberto Vaudo;

Pagano ing. Gino che, in caso di assenza o impedimento, sarà sostituito dall'ing. Marcello Palandri;

Schirone ing. Vito che, in caso di assenza o impedimento, sarà sostituito dall'ing. Renato Negrini;

Tupini avv. Giorgio che, in caso di assenza o impedimento, sarà sostituito dall'ing. Federico Dalla Volta.

Art. 3.

La commissione è presieduta dal Ministro; in caso di assenza o impedimento è delegato a presiedere il direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base.

Delle funzioni di segreteria sono incaricati gli ispettori capo Licata dott. Guido e Marinelli dott. Ferdinando.

Art. 4.

La commissione svolge i suoi lavori presso la direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base.

La commissione può incaricare i propri componenti e relativi supplenti di formare speciali gruppi di lavoro per l'esame preliminare di particolari questioni; la segreteria della commissione assiste parimenti i detti gruppi di lavoro.

Art. 5.

Ai membri della commissione, ai supplenti ed ai segretari, che non rivestano la qualifica di dirigenti dell'amministrazione dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 30 giugno 1972, è corrisposto il trattamento previsto dalla legge n. 417 in premessa citata; gli esperti estranei all'amministrazione sono, a tal fine, equiparati al parametro 530.

La relativa spesa graverà sul capitolo 1404 del bilancio del Ministero per l'esercizio 1973 e, per la restante durata del quinquennio, sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 6.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1973

Il Ministro: FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* **1973**
Registro n. 10 *Ind. e comm., foglio n.* 246

(12130)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1973.

Ricostruzione dei ruoli organici del personale direttivo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto l'art. 1 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, relativo all'organico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la relazione della Direzione generale dell'azienda medesima n. P.O.M. 24680 del 20 marzo 1973;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 12 del 27 marzo 1973;

Decreta:

Art. 1.

I posti di organico delle qualifiche ad esaurimento di ispettore capo superiore e di ispettore capo sono determinati come appresso:

a) ispettore capo superiore n. 293 di cui: 152 riservati agli ingegneri ed architetti, 11 ai medici e 130 alle altre specializzazioni;

b) ispettore capo n. 290 di cui: 151 riservati agli ingegneri ed architetti, 10 ai medici e 129 alle altre specializzazioni.

Art. 2.

I posti di organico delle qualifiche direttive inferiori a primo dirigente, sono così determinati:

a) ispettore capo aggiunto n. 318 di cui: 156 riservati agli ingegneri ed architetti, 11 ai medici e 151 alle altre specializzazioni;

b) ispettore principale e ispettore, cumulativamente, n. 955 di cui: 467 riservati agli ingegneri ed architetti, 34 ai medici e 454 alle altre specializzazioni.

Roma, addì 26 aprile 1973

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
BOZZI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro
per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1973
Registro n. 61 bilancio Trasporti, foglio n. 231

(12129)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nimea di Colbuccaro di Corridonia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a Nimea di Colbuccaro di Corridonia (Macerata), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nimea di Colbuccaro di Corridonia (Macerata).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 aprile 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio
e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(12131)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1973.

Autorizzazione alla Banca popolare di Intra ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcuni comuni in provincia di Novara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 16 luglio 1949, 29 ottobre 1953, 13 maggio 1955 e 31 gennaio 1963, con i quali la Banca popolare di Intra, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Verbania-Intra (Novara), è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Novara, Borgomanero, Arona, Baveno, Cannero Riviera, Cannobio, Domodossola, Meina, Omegna, Ornavasso, Stresa, Villadossola, Briona, Caltignaga, Casalino, Casaleggio, Castellazzo, Garbagna Novarese, Granozzo con Monticello, Nibbiola, San Pietro Mosezzo, Sozzago, Terdobbiate, Vicolungo, Bogogno, Cavallirio, Cavaglio di Agogna, Cureggio, Cressa, Fontaneto, Gattico, Maggiora, Veruno, Casalbeltrame, Malesco, Druogno, Craveggia, Re, Crevola d'Ossola, Montecrestese, Masera, Beura Cardezza, Pallanzeno, Trontano, Montescheno, Antrona Schieranco, Formazza, Anzola d'Ossola, Premosello Chiovenda, Pieve Vergonte, Premia, Casale Corte Cerro, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Valstrona, Ameno, Pella, S. Maurizio d'Opaglio, Nebbiuno, Dormelletto, Pisano, Paruzzaro, Colazza, Massimo Visconti, Vaprio d'Agogna, Gargallo, Miasino, Gignese, Brovello, Carpugnino, Bee, Caprezzo, S. Bernardino Verbano, Ghiffa, Vignone, Oggebbio, Arizzano, Cambiasca, Cossogno, Aurano, Miazzina, Intragna, Cavaglio Spoccia, Falmenta, Gurro, Cursolo Orasso, Trarego Viggiona e Premeno, nonchè nelle località di Intra, Pallanza e Trobaso, frazioni del comune di Verbania, tutti in provincia di Novara;

Vista la domanda presentata dalla banca stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Intra, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Verbania-Intra (Novara), con i decreti in data 16 luglio 1949, 29 ottobre 1953, 13 maggio 1955 e 31 gennaio 1963, di cui in premessa, è estesa all'intero territorio del comune di Verbania ed a quello dei comuni di Arola, Barengo, Belgirate, Bognanco, Bolzano Novarese, Calasca-Castiglione, Cavaglietto, Ceppo Morelli, Cesara, Comignago, Divignano, Germagno, Landiona, Loreglia, Madonna del Sasso, Mandello Vitta, Marano Ticino, Massiola, Mezzomerico, Nonio, Oleggio Castello, Pettenasco, Pogno, Pombia, Prato Sesia, Recetto, San Nazzaro Sesia, Seppiana, Sillavengo, Toceno, Trasquera, Vanzone con San Carlo, Viganella, Villette e Vinzaglio, tutti in provincia di Novara.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47 terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Intra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1973

Il Ministro: LA MALFA

(12116)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera dei laghi di Lesina e Varano site nel comune di Cagnano Varano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Foggia per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 25 febbraio 1971 e 27 giugno 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera dei laghi di Lesina e Varano, con esclusione del centro abitato del comune di Cagnano Varano;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Cagnano Varano;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè la zona, facilmente accessibile da ogni parte del Gargano e della pianura, è ricchissima di varietà di immagini e di inquadrature, sia per i toni sia per le sfumature, gli accostamenti di colore, sia per i contrasti a volte impensabili e pur sempre meravigliosamente armonizzati in continua mescolanza di arenili, pinete, colline dal profilo armonico, specchi d'acqua lacuali, che fanno di essa un elemento paesaggistico di insieme di prim'ordine;

Decreta:

La zona costiera dei laghi di Lesina e Varano sita nel territorio del comune di Cagnano Varano ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Tratto A-B: parte dal confine verso Campomarino in località Capoiale, segue il confine ad ovest, fino al punto « B » in località contrada Vocino, all'incrocio del confine con la strada statale n. 89 Garganica;

Tratto B-C: parte dal precedente punto « B », all'incrocio del confine con la strada statale n. 89 Garganica, e, seguendo da ovest ad est il tracciato della strada statale n. 89 Garganica mantenendosi ad un chilometro a monte della stessa, tocca il canale Orsola, monte Sfrizzo, fino alla quota 610;

Tratto C-C1: dal precedente punto « C », a quota 610, segue il tracciato della strada statale n. 89 Garganica mantenendosi ad un chilometro a monte di essa, da ovest verso est, toccando le località Murgia Bianca,

Pizzo Nido di Corvo (quota 523), passa a valle dei fabbricati della masseria Sanzone, tocca il M. Eudisco e la località B. Di Gioffo fino al punto « C1 » in località Giardènera, a quota 159;

Tratto C1-C2: dal precedente punto « C1 », in località Giardènera, a quota 159 volge, a nord-est intorno all'abitato di Cagnano Varano, che vi rimane escluso nella delimitazione stabilita dal vigente programma di fabbricazione, tocca il P.io La Marrella, passa per la masseria De Simone, fino al punto « C2 » in località Coppa Rossa;

Tratto C2-D: dal precedente punto « C2 », in località Coppa Rossa ed attraverso la masseria Montealtino fino al punto « D » in località Orti Pantani, sulla costa del lago di Varano;

Tratto D-A: dal precedente punto « D », sulla costa del lago di Varano in località Orti Pantani, segue tutta la costa del lago stesso di pertinenza del comune di Cagnano Varano, fino al punto « A » (confine del comune in località Capoiale).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Foggia.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Cagnano Varano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 ottobre 1973

p. *Il Ministro*: LENOCI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Foggia

L'anno millenovecentosettantuno, addì venticinque del mese di febbraio, alle ore 10, nella sede dell'amministrazione provinciale di Foggia, previa diramazione degli inviti fatta dal presidente con lettera raccomandata n. 14 e n. 15 di prot. del 16 febbraio 1971, si è riunita, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del successivo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Foggia per l'esame del seguente ordine del giorno:

Vincolo panoramico delle zone costiere dei laghi di Lesina e di Varano.

(*Omissis*).

La commissione previa votazione esperita nelle forme di legge, con n. 6 voti favorevoli e n. 1 voto contrario, decide di proporre per il vincolo, ai sensi degli articoli 1, 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1535 la zona dei laghi di Lesina e di Varano, di pertinenza del comune di Cagnano Varano, così come appare nella cartografia su scala 1:25.000 annessa al presente verbale e facente parte integrante di esso, delimitata dalle poligonali seguenti:

Tratto A-B: parte da confine verso Campomarino in località Capoiale, segue il confine ad ovest, fino al punto « B » in località contrada Vocino, all'incrocio del confine con la strada statale n. 89 Garganica;

Tratto B-C: parte dal precedente punto « B », all'incrocio del confine con la strada statale n. 89 Garganica e, seguendo da ovest ad est il tracciato della strada statale n. 89 Garganica mantenendosi ad un chilometro a monte della stessa, tocca il canale Orsola, monte Sfrizzo, fino alla quota 610;

Tratto C-C1: dal precedente punto « C », a quota 610, segue il tracciato della strada statale n. 89 Garganica mantenendosi ad un chilometro a monte di essa, da ovest verso est, toccando le località Murgia Bianca, Pizzo Nido di Corvo (quota 523), passa a valle dei fabbricati della masseria Sanzone, tocca il M. Eudisco e la località B. Di Gioffo fino al punto « C1 », in località Giardènera, a quota 159;

Tratto C1-C2: dal precedente punto « C1 », in località Giardènera, a quota 159, volge a nord-est intorno all'abitato di Cagnano Varano, comprendendolo tutto, tocca il P.io La Marrella, passa per la masseria De Simone fino al punto « C2 » in località Coppa Rossa;

Tratto C2-D: dal precedente punto « C2 », in località Coppa Rossa ed attraverso la masseria Montealtino fino al punto « D » in località Orti Pantani, sulla costa del lago di Varano;

Tratto D-A: dal precedente punto « D », sulla costa del lago di Varano in località Orti Pantani, segue tutta la costa del lago stesso di pertinenza del comune di Cagnano Varano, fino al punto « A » (confine del comune in località Capoiale).

RIESAME VINCOLO PANORAMICO E PAESAGGISTICO DELLA ZONA COSTIERA DEL LAGO DI VARANO DI PERTINENZA DEL COMUNE DI CAGNANO VARANO

L'anno millenovecentosettantadue, addì ventisette del mese di giugno, alle ore 11, nella sede dell'amministrazione provinciale di Foggia, previa convocazione effettuata nelle forme di legge dal presidente con lettera raccomandata-espresso n. 36 del 22 giugno 1972, si è riunita, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del successivo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Foggia per l'esame del seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) Riesame vincolo panoramico e paesaggistico della zona costiera del lago di Varano di pertinenza del comune di Cagnano Varano.

(*Omissis*).

La commissione ritenuto opportuno procedere alla rettifica del vincolo di Cagnano Varano, escludendo il centro abitato di Cagnano Varano dal vincolo stesso nei limiti stabiliti dalla perimetrazione deliberata dal comune in applicazione della legge ponte, ad unanimità di voti resi nelle forme di legge, decide di procedere alla rettifica del vincolo panoramico e paesaggistico della zona costiera del lago di Varano di pertinenza del comune di Cagnano Varano e propone che il centro abitato di Cagnano Varano, così come perimetrato e stabilito nel programma di fabbricazione in vigore, venga escluso dal vincolo e, pertanto, la poligonale corrispondente al tratto C1-C2 della planimetria allegata al verbale della seduta del 25 febbraio 1971 deve intendersi così modificata:

Tratto C1-C2: dal precedente punto « C1 », in località Giardènera, a quota 159, volge a nord-est intorno all'abitato di Cagnano Varano, che vi rimane escluso nella delimitazione stabilita dal vigente programma di fabbricazione, tocca il P.io La Marrella, passa per la masseria De Simone fino al punto « C2 » in località Coppa Rossa.

(12088)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1973.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Campania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Campania;

Vista la lettera con la quale il sig. Achille Grignani, membro del Comitato medesimo in qualità di rappresentante dei datori di lavoro del credito e assicurazione su designazione dell'Associazione sindacale fra le aziende del credito, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota con la quale l'organizzazione sindacale predetta ha designato il sig. Giulio Vismara in sostituzione del sig. Achille Grignani;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Giulio Vismara è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Campania in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Achille Grignani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(12117)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1973.
Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto;

Vista la nota con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in sostituzione del dott. Emanuele Curatolo, proprio rappresentante con voto consultivo nel comitato medesimo, destinato ad altro incarico, ha designato, a decorrere dall'8 settembre 1973, il direttore superiore dott. Giovannangelo Stimamiglio;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

A decorrere dalla data dell'8 settembre 1973, il direttore superiore dott. Giovannangelo Stimamiglio è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto in qualità di rappresentante dell'Istituto medesimo con voto consultivo ed in sostituzione del dott. Emanuele Curatolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(12118)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1973.
Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Liguria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Liguria;

Vista la lettera con la quale il sig. Rinaldo Mereta, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini su designazione della Confederazione italiana dirigenti di azienda, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota con la quale l'organizzazione sindacale predetta ha designato il rag. Claudio Ferrua in sostituzione del sig. Rinaldo Mereta;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il rag. Claudio Ferrua è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Liguria in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini ed in sostituzione del sig. Rinaldo Mereta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(12120)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1973, a parziale rettifica del decreto ministeriale 5 aprile 1966, concernente la nomina di revisori ufficiali dei conti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 96 del 20 aprile 1966, il nominativo del dott. Ugo *Pesce*, nato a Molfetta il 28 marzo 1934, è stato modificato in Ugo *De Santis*.

(12133)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « Angelo Gatti » di Asti ad accettare una donazione

Con decreto n. 2834/1° marzo 1973, Div. I, il prefetto della provincia di Asti ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale « A. Gatti » di Asti ad accettare la donazione della somma di L. 1.000.000 in titoli, per l'istituzione di due borse di studio da intitolare ai fratelli « Lino e Lauro Jona ».

(12106)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1973, registro n. 21, foglio n. 309, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 27 dicembre 1968, dal prof. Colafranceschi Luigi, avverso la mancata pronuncia del provveditore agli studi di Frosinone e del Ministero della pubblica istruzione sui gerarchici prodotti dallo stesso in data 31 ottobre 1968 e 22 novembre 1968.

(12161)

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1973, registro n. 21, foglio n. 303, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 9 marzo 1970, dal prof. Porreca Giorgio, avverso la decisione della commissione ricorsi del provveditore agli studi di Salerno, relativa alla mancata inclusione dell'interessato nelle graduatorie degli aspiranti all'insegnamento di lingua tedesca nelle scuole medie.

(12162)

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1973, registro n. 21, foglio n. 298, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 12 aprile 1969, dal prof. Nipitella Alfio, avverso il trattamento giuridico ed economico riservatogli in applicazione della legge 28 luglio 1961, n. 831.

(12163)

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1973, registro n. 67, foglio n. 359, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 7 giugno 1971, dalla sig.ra Tozzi Gabriella, avverso il decreto 13 aprile 1971 adottato dal provveditore agli studi di Roma, che respingeva il ricorso gerarchico prodotto dalla medesima, avverso la graduatoria del 10 febbraio 1971, relativa al concorso ad un posto di vice segretario non di ruolo presso la scuola media « A. Angelucci » di Subiaco.

(12164)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1973, registro n. 59 pubblica istruzione, foglio n. 134, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalle professoresse Maceratini Romilda, ordinaria di seconda lingua straniera (inglese), Sarasini Maria Teresa, ordinaria di geografia generale ed economica; Cassese Clorinda, incaricata per l'insegnamento della seconda lingua straniera (inglese); Bianconi Irene, ordinaria di seconda lingua straniera (inglese); Bordi Luciana, incaricata per l'insegnamento di tecnica commerciale; insegnanti tutte presso l'istituto tecnico commerciale « Gentili » di Macerata, avverso le decisioni adottate dal provveditorato agli studi di Macerata rispettivamente con note di prot. numero 221202/C/1; prot. n. 21201/C/1; prot. n. 21206/C/4; prot. n. 21203/C/1; prot. n. 21205/C/4, tutte in data 28 aprile 1967; in materia di trattamento economico relativo al completamento d'orario.

(12105)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1973, registro n. 9 Pubblica istruzione, foglio n. 386, sono stati respinti i ricorsi al Governo della Repubblica prodotti dal sindaco del comune di Cava dei Tirreni e dal sig. Antonio Massa, proprietari di immobili nella zona vincolata, avverso il decreto ministeriale 12 giugno 1967 con cui è stato imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sull'intero territorio del comune di Cava dei Tirreni, con esclusione di una zona.

(12165)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1973, registro n. 67 Pubblica istruzione, foglio n. 325, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 20 gennaio 1972 dalla prof.ssa non di ruolo Stigliano Margherita avverso la decisione n. 618/19136 della commissione provinciale ex art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, costituita presso il provveditorato agli studi di Cosenza, decisione con la quale venne respinto il ricorso gerarchico proposto dall'interessata in data 12 novembre 1971, in materia di assegnazione di sede.

(12135)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1973, registro n. 62, foglio n. 191, il ricorso straordinario collettivo prodotto dal prof. Bartolacci Ovilio ed altri, in data 3 agosto 1966 avverso la denegata assunzione in ruolo ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, è:

a) dichiarato inammissibile per i professori Del Forno Michele, Lofaro Vincenzo e Tosatti Giorgio;

b) cessata la materia del contendere per gli insegnanti Benedetti Giorgio, Bonomo Ruggiero, Campanini Giuseppe, De Guio Ezio, Longhi Giuseppe, Mazzotti Salvatore, Mosconi Goffredo, Pocorobba Salvatore, Marcelloni Salvatori Gino, Spanio Giampiero, Stella Nereo, Marsili Elio e Giovagnoli Virgilio.

Nessuna pronuncia è intervenuta nei confronti dei professori: Bartolacci, Colistra, Dattolo, Fortino, Gargiani, Marchetto, Meschini, Musto, Righetto, Sfrappini, Urbani, Vadalà e Zonzini che avevano prodotto atto di rinuncia al gravame.

(12104)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1973, registro n. 67 Pubblica istruzione, foglio n. 326, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal dott. Tata Michele avverso la decisione n. 1308-1405 del 28 gennaio 1965, adottata dal provveditore agli studi di Foggia, in materia di conferimento di supplenza per l'insegnamento di materie giuridiche ed economiche presso l'istituto tecnico commerciale e per geometri di Lucera.

(12134)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1973, registro n. 67 Pubblica istruzione, foglio n. 324, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Stenta Urbano, insegnante non di ruolo di materie letterarie, avverso la decisione della commissione provinciale dei ricorsi, funzionante presso il provveditorato agli studi di Bologna, con la quale veniva respinto il ricorso dallo stesso presentato, in materia di assegnazione di sede quale incaricato avente titolo alla riserva per le sue qualità di orfano di guerra e di cieco civile.

(12136)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1973, registro n. 55, foglio n. 189, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Mineo Vincenzo in data 17 maggio 1969 avverso denegata assunzione in ruolo ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 22, u.c..

(12103)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 16

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 616 Mod. 241 D.P. — Data: 27 gennaio 1964. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Napoli. — Intestazione: Mattace Raso Franco, nato a Cutro il 3 novembre 1897. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale L. 100.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 20 ottobre 1973

(12121)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 205

Corso dei cambi del 29 ottobre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	569,55	569,55	569 —	569,55	568,80	569,55	569,50	569,55	569,55	569,50
Dollaro canadese	573 —	573 —	572,25	573 —	572 —	573 —	572,75	573 —	573 —	573 —
Franco svizzero	185,35	185,35	185,90	185,35	186,15	185,40	185,25	185,35	185,35	185,35
Corona danese	100,05	100,05	100,50	100,05	100,50	100,05	100,30	100,05	100,05	100,05
Corona norvegese	103,40	103,40	103,65	103,40	103,45	103,40	103,35	103,40	103,40	103,40
Corona svedese	135,90	135,90	136,30	135,90	135,55	135,90	136 —	135,90	135,90	135,80
Fiorino olandese	226 —	226 —	226,50	226 —	226,40	226,10	226 —	226 —	226 —	226 —
Franco belga	15,5225	15,5225	15,53	15,5225	15,55	15,50	15,51	15,5225	15,52	15,50
Franco francese	134,75	134,75	135,20	134,75	134,50	134,80	134,7950	134,75	134,75	134,75
Lira sterlina	1386,15	1386,15	1386,50	1386,15	1384,10	1386,20	1385,50	1386,15	1386,15	1386,15
Marco germanico	233,86	233,86	233,90	233,86	234 —	233,85	233,84	233,86	233,86	233,85
Scellino austriaco	31,62	31,62	31,70	31,62	31,65	31,65	31,75	31,62	31,62	31,60
Escudo portoghese	24,66	24,66	24,60	24,66	24,66	24,65	24,65	24,66	24,66	24,65
Peseta spagnola	9,962	9,962	9,9450	9,962	9,95	9,97	9,9650	9,962	9,96	9,95
Yen giapponese	2,136	2,136	2,15	2,136	2,13	2,13	2,14	2,136	2,13	2,12

Media dei titoli del 29 ottobre 1973

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	107,175
Redimibile 3,50 % 1934	98,85
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,95
» 5 % (Ricostruzione)	95,675
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,175
» 5 % (Città di Trieste)	95,90
» 5 % (Beni esteri)	94,150
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,85
» 5,50 % » » 1968-83	92,525
» 5,50 % » » 1969-84	95,95
» 6 % » » 1970-85	99,10
» 6 % » » 1971-86	98,65
» 6 % » » 1972-87	98,60
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,40
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,950
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,50
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,950
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,250
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,10
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	99,85

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 ottobre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	569,525
Dollaro canadese	572,875
Franco svizzero	185,30
Corona danese	100,175
Corona norvegese	103,375
Corona svedese	135,95
Fiorino olandese	226 —
Franco belga	15,516
Franco francese	134,772
Lira sterlina	1385,825
Marco germanico	233,85
Scellino austriaco	31,685
Escudo portoghese	24,655
Peseta spagnola	9,963
Yen giapponese	2,138

Avviso di rettifica. — Nei cambi medi del giorno 25 ottobre 1973, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 ottobre 1973, n. 280, **il Fiorino olandese deve essere rettificato come segue: « da Lit. 229,975 a Lit. 229,575 ».**

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° settembre 1973 al 30 settembre 1973 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2358/73 e n. 2513/73.

(in lire italiane per quintale netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Codice statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-9-1973 al 15-9-1973	dal 16-9-1973 al 30-9-1973
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:		
		A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %:		
		I. iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:		
	04.01-111	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri	9.087,50	9.087,50
	04.01-115	b. altri	7.837,50	7.837,50
		II. altri:		
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		1. inferiore o uguale a 4%:		
	04.01-210	aa. latte scremato	7.837,50	7.837,50
	04.01-251	bb. altri	7.837,50	7.837,50
	04.01-255	2. superiore a 4 %	9.831,25	9.831,25
		b. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		1. inferiore o uguale a 4%:		
	04.01-310	aa. latte scremato	7.212,50	7.212,50
	04.01-351	bb. altri	7.212,50	7.212,50
	04.01-355	2. superiore a 4 %	9.206,25	9.206,25
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*a*):		
	04.01-801	I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21%	21.800,00	21.800,00
	04.01-803	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %	46.112,50	46.112,50
	04.01-805	III. superiore a 45 %	71.268,75	71.268,75
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) e (*b*):		
		A. senza aggiunta di zuccheri:		
	04.02-110	I. Siero di latte	2.787,50	2.787,50
		II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-210	1. inferiore o uguale a 1,5 %	26.562,50	26.562,50
	04.02-230	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	46.843,75	46.843,75
	04.02-271	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	48.093,75	48.093,75
	04.02-275	4. superiore a 29 %	55.987,50	55.868,75
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-310	1. inferiore o uguale a 1,5 %	22.812,50	22.812,50
	04.02-330	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	43.093,75	43.093,75
	04.02-371	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	44.343,75	44.343,75
	04.02-375	4. superiore a 29 %	52.237,50	52.118,75
		III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:		
	04.02-410	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %	9.956,25	9.956,25
	04.02-430	2. altri	13.443,75	13.443,75
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-471	1. inferiore o uguale a 45 %	46.112,50	46.112,50
	04.02-475	2. superiore a 45 %	71.268,75	71.268,75

Numero della tariffa	Codice statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-9-1973 al 15-9-1973	dal 16-9-1973 al 30-9-1973
04.02 (*segue*)		B. con aggiunta di zuccheri:		
		I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*c*), in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse (*d*):		
	04.02-501	1. superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 11 %	18.125,00	18.125,00
	04.02-503	2. superiore a 14,5 % ed inferiore o uguale a 15,5 %	20.625,00	20.625,00
	04.02-505	3. superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 18 %	22.500,00	22.500,00
	04.02-507	4. superiore a 23 % ed inferiore o uguale a 24 %	23.750,00	23.750,00
		b. altri (*e*):		
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-610	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	228,13 per kg (*f*)	228,13 per kg (*f*)
	04.02-651	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	430,94 per kg (*f*)	430,94 per kg (*f*)
	04.02-655	cc. superiore a 27 %	522,38 per kg (*f*)	521,19 per kg (*f*)
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-710	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	228,13 per kg (*g*)	228,13 per kg (*g*)
	04.02-751	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	430,94 per kg (*g*)	430,94 per kg (*g*)
	04.02-755	cc. superiore a 27 %	522,38 per kg (*g*)	521,19 per kg (*g*)
		II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	04.02-800	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	18.725,00	18.725,00
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*e*):		
	04.02-901	1. inferiore o uguale a 45 %	461,13 per kg (*g*)	461,13 per kg (*g*)
	04.02-905	2. superiore a 45 %	712,69 per kg (*g*)	712,69 per kg (*g*)
04.03		Burro (*a*):		
	04.03-100	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 % . . .	83.843,75	83.843,75
	04.03-900	B altro	102.287,50	102.287,50
04.04		Formaggi e latticini (*a*):		
		A. Emmental, Gruyére, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*h*):		
		a. in forme standard (*i*) e di un valore franco frontiera (*l*), per 100 kg di peso netto:		
	04.04-111	1. uguale o superiore a 151,68 u.c. ed inferiore a 171,68 u.c. . . .	9.375,00	9.375,00
	04.04-113	2. uguale o superiore a 171,68 u.c.	66.900,00 (*m*)	66.900,00 (*m*)
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte:		
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:		
	04.04-115	aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 171,68 u.c. e inferiore a 199,68 u.c. per 100 kg di peso netto	9.375,00	9.375,00
	04.04-117	bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 199,68 u.c. per 100 kg di peso netto	66.900,00 (*m*)	66.900,00 (*m*)
	04.04-119	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*n*) e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 219,68 u.c. per 100 kg di peso netto	66.900,00 (*m*)	66.900,00 (*m*)
	04.04-190	II. altri	66.900,00	66.900,00
	04.04-200	B formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*o*)	63.981,25 (*p*)	65.525,00 (*p*)
		C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
	04.04-301	I. Gorgonzola	36.375,00	36.375,00
	04.04-305	II. altri	36.375,00	36.375,00

Numero della tariffa	Codice statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-9-1973 al 15-9-1973	dal 16-9-1973 al 30-9-1973
04.04 (segue)		D. formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyére e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*g*), di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 140 u.c. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*r*):		
	04.04-401	a. inferiore o uguale a 48% per il totale delle porzioni o delle fette	18.750,00	18.750,00
	04.04-402	b. inferiore o uguale a 48% per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56% per il sesto restante	19.375,00	19.375,00
	04.04-403	c. superiore a 48% ed inferiore o uguale a 56% per il totale delle porzioni o delle fette	21.875,00	21.875,00
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		a. inferiore o uguale a 36% e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	04.04-404	1. inferiore o uguale a 48%	55.381,25	55.381,25
	04.04-405	2. superiore a 48%	60.081,25	60.081,25
	04.04-407	b. superiore a 36%	110.081,25	110.081,25
		E. altri:		
		I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40%, ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
		a. inferiore o uguale a 47%:		
	04.04-511	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	63.981,25	65.525,00
	04.04-513	2. Pecorino	63.981,25	65.525,00
	04.04-515	3. altri	63.981,25	65.525,00
		b. superiore a 47% ed inferiore o uguale a 72%:		
	04.04-600	1. Cheddar, Chester	55.893,75	55.893,75
		2. Tilsit e Butterkäse, aventi tenore, in peso, di materie grasse, nella materia secca (*s*):		
	04.04-731	aa. inferiore o uguale a 48%	56.175,00 (*t*)	56.175,00 (*t*)
	04.04-735	bb. superiore a 48%	56.175,00 (*u*)	56.175,00 (*u*)
	04.04-751	3. Kashkaval (*s*)	56.175,00 (*v*)	56.175,00 (*v*)
	04.04-755	4. formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (*s*)	56.175,00 (*v*)	56.175,00 (*v*)
		5. altri:		
	04.04-770	aa. formaggi e ricotta, freschi	56.175,00	56.175,00
	04.04-780	bb. non nominati	56.175,00	56.175,00
		c. superiore a 72%:		
	04.04-820	1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	42.131,25	42.131,25
	04.04-860	2. altri	106.175,00	106.175,00
		II. non nominati:		
		a. grattugiati o in polvere:		
	04.04-911	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	63.981,25	65.525,00
	04.04-913	2. Pecorino	63.981,25	65.525,00
	04.04-915	3. altri	63.981,25	65.525,00
		b. altri:		
	04.04-950	1. formaggi e ricotta, freschi	106.175,00	106.175,00
	04.04-970	2. non nominati	106.175,00	106.175,00
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati (*a*):		
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:		
	17.02-110	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro	9.681,25	9.681,25
	17.02-190	II. altri	9.681,25	9.681,25
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione (*a*):		
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:		
	17.05-201	I. lattosio	9.681,25	9.681,25
	17.05-205	II. sciroppo di lattosio	9.681,25	9.681,25

Numero della tariffa	Codice statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-9-1973 al 15-9-1973	dal 16-9-1973 al 30-9-1973
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%:		
	23.07-302	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50% e inferiore a 75%	18.362,50	18.362,50
	23.07-303	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75%	23.606,25	23.606,25
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10% e inferiore o uguale a 30%:		
	23.07-306	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	21.800,00	21.800,00
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30%:		
	23.07-309	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	17.275,00	17.275,00
	23.07-500	II. non contenenti ne amido, ne fecola, ne glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero caseari	23.606,25	23.606,25

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano nel capitolo 4 della tariffa doganale, composti da prodotti di cui alle voci 04.01-B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A, 17.05-A è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile provvedere in tal modo alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli di che trattasi è quello che risulta dalla classificazione tariffaria degli stessi.

(*b*) In conformità alle note esplicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione, l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nello ambito della voce 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Una aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso, è da considerarsi come debole.

(*c*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*d*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.02-B-I-b.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. — L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. — Lire 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta e zero centesimi);
C. — Lire 2.668,75 (duemilaseicentosessantotto e settantacinque centesimi).

(*g*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. — L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. — Lire 2.668,75 (duemilaseicentosessantotto e settantacinque centesimi).

(*h*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-A-II.

(*i*) Sono considerate come forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:
Emmental . . . . da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyère e Sbrinz . . . . da 20 kg a 45 kg inclusi;
Bergkäse . . . . da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell . . . . da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*l*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della comunità. Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in u.c. 2,75 (pari a lire 1.718,75) per 100 kg di peso netto.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 u.c. (pari a lire 4.687,50) per 100 kg di peso netto.

(*n*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il paese d'origine del formaggio.

(*o*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per i prodotti della voce 04.04-E.

(*p*) Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 6% del valore in dogana.

(*q*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:
1. in scatole (ivi compresi gli imballaggi speciali di materia plastica artificiale dotati di alveoli per ogni porzione):
— contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non superiori al peso netto complessivo di 250 g;
oppure:
— di un contenuto netto non superiore a 56 g;
2. in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1.000 g;
3. in fette imballate isolatamente in fogli di alluminio o di materia plastica artificiale e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*r*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-D-II.

(*s*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-E, a seconda della loro composizione.

(*t*) Il prelievo è limitato a 53,05 u.c. (pari a lire 33.156,25) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*u*) Il prelievo è limitato a 73,05 u.c. (pari a lire 45.656,25) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*v*) Il prelievo è limitato a 53,05 u.c. (pari a lire 33.156,25) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia.

(12066)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esami, a tre posti di vice-ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale di segreteria e ragioneria dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

IL PRESIDENTE
DELL'OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione numero 514.3 del 9 marzo 1973;

Visto il decreto interministeriale 8 febbraio 1971: « Approvazione del regolamento organico del personale dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste »;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a tre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale di segreteria e ragioneria.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'osservatorio geofisico sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonché di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dei territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purché complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, nonché gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della suddetta legge n. 482;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al presidente dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio di segreteria dell'osservatorio stesso, viale Romolo Gessi, 4, Trieste, c.a.p. 34123, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonché in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio ed indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, od altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi e sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Gli esami consteranno di due prove scritte ed un colloquio e precisamente:

1ª prova scritta: svolgimento di un tema nell'ambito del programma delle materie giuridiche ed economiche previsto dagli istituti di istruzione secondaria di 2° grado ad indirizzo amministrativo;

2ª prova scritta: svolgimento di un tema nell'ambito del programma di ragioneria, computisteria e tecnica commerciale previsto per il conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale;

colloquio: sulle materie oggetto delle prove scritte, sui compiti e l'organizzazione dell'osservatorio geofisico sperimentale.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione giudicatrice sarà nominata a norma del secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte avranno luogo in Trieste, presso l'osservatorio geofisico sperimentale secondo il diario che verrà comunicato.

L'osservatorio geofisico sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'osservatorio stesso.

Art. 6.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno presentare o far pervenire all'ufficio di segreteria dell'osservatorio geofisico sperimentale, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda della Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su prescritta carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato della amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonché i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria della pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) ed *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciata dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valore militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciata dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computanto tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta bollata, rilasciato dalla amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonché gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

x) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare;

y) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7), lettera *c*), dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con deliberazione del consiglio di amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra ed assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 7, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del precedente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica allo impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a vice-ragioniere nel ruolo della carriera di concetto del personale di segreteria e ragioneria dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto interministeriale 8 febbraio 1971 già citato in premesse.

Trieste, addì 9 marzo 1973

Il presidente

(12110)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sette sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato agli ufficiali inferiori di complemento.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1972, registro n. 25 Difesa, foglio n. 80, con il quale è stato indetto, fra l'altro, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sette sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio e in congedo;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1973, registro n. 13 Difesa, foglio n. 69, col quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sette sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Considerato che si è verificata una vacanza di due posti nel concorso per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente e che per effetto dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 15 luglio 1972 detti posti non ricoperti vengono devoluti in aumento a quelli riservati agli ufficiali di complemento;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sette sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1972, citato nelle premesse:

1. S. Ten. f. cpl. Codella Gino, nato il 9 ottobre 1948 . . . . punti 44,26
2. S. Ten. s.a. cpl. Canova Giulio, nato il 7 marzo 1950 . . . . » 41,50
3. S. Ten. s.a. cpl. Maggi Rosilio, nato il 28 agosto 1950 . . . . punti 41,43
4. S. Ten. s.a. cpl. Ledonne Ettore, nato il 21 ottobre 1950 . . . . » 41,30
5. S. Ten. a. cpl. in cong. Marfè Domenico, nato il 29 aprile 1949 . . . . » 39,90
6. S. Ten. s.a. cpl. Casetti Fabio, nato il 29 novembre 1948 . . . . » 39,45
7. S. Ten. s.a. cpl. Diasparro Riccardo, nato l'11 novembre 1948 . . . . » 38,86
8. S. Ten. s.a. cpl. Caltagirone Mario, nato il 2 maggio 1947 . . . . » 38,66
9. S. Ten. s.a. cpl. Guarnieri Ferdinando, nato il 14 marzo 1950 . . . . » 38,65
10. Ten. genio cpl. Tringale Giovanni, nato il 1° dicembre 1946 . . . . » 38,50
11. S. Ten. f. cpl. Culotta Cosimo, nato il 9 marzo 1949 . . . . » 38,45
12. S. Ten. s.a. cpl. Venturini Antonio, nato il 17 gennaio 1943 . . . . » 37,75
13. S. Ten. s.a. cpl. Moretti Gianpaolo, nato il 27 luglio 1943 . . . . » 37,60

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1. S. Ten. ftr. cpl. Codella Gino . . . . . . punti 44,26
2. S. Ten. s.a. cpl. Canova Giulio . . . . . » 41,50
3. S. Ten. s.a. cpl. Maggi Rosilio . . . . . . » 41,43
4. S. Ten. s.a. cpl. cong. Ledonne Ettore . . . » 41,30
5. S. Ten. a. cpl. congedo Marfè Domenico . . » 39,90
6. S. Ten. s.a. cpl Casetti Fabio . . . . . . » 39,45
7. S. Ten. s.a. cpl. Diasparro Riccardo . . . . » 38,86
8. S. Ten. s.a. cpl. Caltagirone Mario . . . . » 38,66
9. S. Ten. s.a. cpl. Guarnieri Ferdinando . . . » 38,65

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. Ten. g. cpl. Tringale Giovanni . . . . . punti 38,50
2. S. Ten. f. cpl. Culotta Cosimo . . . . . . » 38,45
3. S. Ten. s.a. cpl. Venturini Antonio . . . . » 37,75
4. S. Ten. s.a. cpl. Moretti Gianpaolo . . . . » 37,60

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 settembre 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1973
Registro n. 24 *Difesa, foglio n.* 1.

(12144)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a cinquanta posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

Le prove scritte del concorso, per esami, a cinquanta posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere si svolgeranno in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 14 e 15 gennaio 1974 con inizio alle ore 8,30.

Le prove facoltative di lingua francese e spagnuola si svolgeranno in Roma presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale affari generali - Ispettorato generale del personale, il giorno 16 gennaio 1974 con inizio alle ore 8,30.

Le prove facoltative di lingua tedesca ed inglese si svolgeranno presso il predetto Ministero il giorno 17 gennaio 1974, con inizio alle ore 8,30.

(12146)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO

Esito del concorso nazionale per l'ideazione ed esecuzione di opere artistiche da destinare al nuovo carcere giudiziario di Roma in località « Rebibbia ».

La commissione giudicatrice del concorso nazionale suindicato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 16 ottobre 1972, ha deliberato quanto segue:

Per le sculture sono dichiarati vincitori i bozzetti degli artisti:

Opera 1ª: Calò Osvaldo;
Opera 2ª: Giaroli Egidio;
Opera 3ª: Parisi Giuseppe;
Opera 4ª: Trinchera Ariosto;
Opera 5ª: Rulli Mario.

Per i mosaici sono dichiarati vincitori i bozzetti degli artisti:

Opera 1ª: Mantanarini Luigi;
Opera 2ª: Selva Sergio.

Per le vetrate artistiche è dichiarato vincitore il bozzetto dell'artista Hajnal Giovanni.

(12147)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Rettifica del bando di concorso pubblico, per esami, a ventuno posti di direttore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei direttori di aeroporto.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto interministeriale del 31 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1973, registro n. 4, foglio n. 64, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche dei ruoli del personale della carriera direttiva del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 prima citato;

Visto il decreto ministeriale dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, registro n. 7, foglio n. 228, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a ventuno posti di direttore in prova della carriera direttiva dei direttori di aeroporto della direzione generale dell'aviazione civile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 25 luglio 1973;

Considerato che nella lettera *h*) dell'art. 15 del bando, per un errore materiale, la prova facoltativa di lingua straniera è stata prevista come possibile per più lingue, laddove invece è previsto soltanto l'esame in francese ed in inglese, prescrivendosi la prova orale obbligatoria in una delle due lingue menzionate, a scelta del candidato;

Considerato che, pertanto, l'attuale testo deve essere rettificato stabilendo la possibilità dell'esame facoltativo orale nell'altra lingua indicata nel bando, oltre quella scelta a titolo obbligatorio, sostituendo altresì il richiamo all'art. 6 del bando predetto con quello dell'art. 4 che disciplina la compilazione della domanda di ammissione;

Decreta:

Articolo unico

Nella lettera *h*) dell'art. 15 del bando citato nelle premesse, le parole: « con le stesse modalità il candidato potrà sostenere la prova facoltativa nelle altre lingue eventualmente indicate nella domanda di ammissione come precisato nell'art. 6 del bando » sono sostituite dalle parole: « con le stesse modalità il candidato potrà sostenere la prova facoltativa nell'altra lingua eventualmente indicata nella domanda di ammissione come precisato nell'art. 4 del bando ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 settembre 1973

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1973
Registro n. 9 *Trasporti, foglio n.* 240

(12124)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, a cinquantacinque posti di consigliere o equiparato nella carriera direttiva tecnica della Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1973, n. 38608, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 19 febbraio 1973, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per esami, a cinquantacinque posti di consigliere o equiparato in prova nel ruolo organico del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a cinquantacinque posti di consigliere o equiparato in prova di cui in premesse è costituita come segue:

Presidente:

Paleologo dott. Giovanni, consigliere di Stato.

Membri:

Bernardi prof. Paolo, assistente ordinario di campi elettromagnetici e circuiti dell'Università di Roma;

Honorati prof. Onorato, assistente ordinario di macchine elettriche I nell'Università di Roma;

Mele dott. ing. Nunzio, ispettore generale tecnico della Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Rudilosso dott. ing. Carmelo, direttore di divisione tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Segretario:

Di Giorgio dott. prof. Italo, direttore di sezione amministrativo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Il relativo onere, per un importo presumibile di L. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila), graverà sul capitolo 193 dello stato di previsione della spesa per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per il corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1973

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1973
Registro n. 45 *Poste e telecom., foglio n.* 016

(12108)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Matera

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3764 del 3 novembre 1972 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti nei comuni di Accettura, Oliveto Lucano, Rotondella, Miglionico, Grottole e Valsinni;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso predetto e constatata la regolarità del procedimento seguito in tutti gli atti del concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge regionale n. 7 del 4 maggio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso indicato in narrativa:

1. Pascale Giuseppe	punti	56,839	su 120
2. Veneziano Francesco Antonio .	»	56,623	»
3. Naglieri Gaetano	»	55,166	»
4. Agneta Giovanni	»	54,000	»
5. Fagnano Italo	»	51,612	»
6. Milanese Cosimo Damiano .	»	48,020	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Matera, addì 22 ottobre 1973

Il medico provinciale f.f.: PISCIOTTA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3764 del 3 novembre 1972 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti nei comuni di Accettura, Miglionico, Grottole, Oliveto Lucano, Rotondella e Valsinni;

Visto il proprio decreto n. 3387 del 22 ottobre 1973 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso sopra citato;

Viste le preferenze indicate dai concorrenti dichiarati idonei nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge regionale n. 7 del 4 maggio 1973;

Decreta:

I sottoindicati sanitari sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa ed assegnati alla condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

Pascale Giuseppe: Rotondella;
Veneziano Francesco Antonio: Miglionico;
Naglieri Gaetano: Grottole;
Fagnano Italo: Valsinni;
Milanese Cosimo Damiano: Accettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Matera, addì 22 ottobre 1973

Il medico provinciale f.f.: PISCIOTTA

(12148)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1973, n. **17**.
Approvazione del piano regolatore del comune di Varna.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 31 *luglio* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato il piano regolatore del comune di Varna nei seguenti elementi costitutivi firmati dal presidente della giunta provinciale che formano parte integrante della presente legge:

1) Norme di attuazione;
2) Programma di attuazione;
3) Piano di zonizzazione in scala 1 : 10.000;
4) Piano di zonizzazione in scala 1 : 5.000.

L'originale del piano sarà depositato presso l'ufficio urbanistica dell'assessorato provinciale per la programmazione economica, il coordinamento territoriale e l'edilizia abitativa agevolata.

Nel « Bollettino Ufficiale » della Regione saranno pubblicati gli elementi del piano di cui alle lettere *c*), *d*), ed *f*) dell'art. 15 del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico provinciale (decreto del presidente della giunta provinciale del 23 giugno 1970, n. 20), aventi contenuto normativo. Agli effetti di tale pubblicazione la giunta provinciale è autorizzata alla riproduzione fotografica in scala ridotta degli elementi grafici obbligatori del piano stesso.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 28 maggio 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: D'AMICO

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE

Per l'attuazione dei provvedimenti previsti nel piano regolatore generale del comune di Varna si propone un programma di attuazione che permetta uno sviluppo continuo ed economico della progettazione e della realizzazione. Il programma di attuazione si estende su un periodo di 12 anni, dal 1970 sino al 1982 compreso, periodo diviso in due parti.

I. Fase:

Provvedimenti da attuare immediatamente dopo l'entrata in vigore del piano regolatore.

1) Redazione di piani di attuazione per le nuove zone edificabili;

2) Rate della viabilità intercomunale:
Sistemazione e rettifica della SS.NN. 12;

3) Servizi pubblici:
Urbanizzazione delle nuove zone edificabili;
Realizzazione di una fognatura comunale in Varna e Novacella;

4) Rete stradale locale:
Allargamento del sottopassaggio della strada di accesso sotto la linea ferroviaria;
Progettazione e sistemazione delle strade di collegamento per le frazioni;
Sistemazione della rete stradale locale con l'eliminazione delle strettoie;
Costruzione delle strade residenziali e delle strade pedonali nelle zone residenziali nuove;
Costruzione di parcheggi.

II. Fase:

Provvedimenti da attuare entro un periodo di 10 anni.

1) Redazione di un piano di attuazione per la zona « A »;
2) Costruzione di strade residenziali nelle zone edificabili;
3) Edifici pubblici:
   Progettazione e costruzione di una scuola elementare e di un asilo a Novacella;
   Progettazione e costruzione di un asilo a Varna;
   Progettazione e costruzione di una scuola media a Varna;
   Progettazione e costruzione del nuovo municipio;
   Progettazione e costruzione di impianti sportivi e di piscina a Varna e Novacella;
4) Ampliamento e miglioramento delle infrastrutture;
5) Progettazione e costruzione di attrezzature per il turismo.

Novembre 1972

NORME DI ATTUAZIONE

Art. 1.

DEFINIZIONI

Cubatura

Per cubatura s'intende il volume costruito fuori terra, esclusi i volumi non praticabili, né teoricamente utilizzabili ad uso di abitazione, secondo le norme di igiene e di regolamento edilizio, comunale, situati nel sottotetto, nonché i volumi tecnici sporgenti dalla copertura (tetto) del fabbricato.

Superficie coperta

La superficie coperta è quella parte dell'area fabbricabile definita dalla proiezione verticale della pianta più estesa del fabbricato.

Superficie del lotto edificabile

E' la superficie di terreno circostante l'edificio o gli edifici e formante con questi un complesso regolare.

Essa deve essere valutata solo una volta agli effetti del calcolo della cubatura edilizia concessa.

Eventuali fasce di rispetto definite graficamente non possono essere incluse nel calcolo della superficie del lotto edificabile.

Altezza degli edifici

L'altezza di un edificio va misurata lungo i muri perimetrali a partire dal livello del marciapiede del fabbricato od, in mancanza del marciapiede, dal livello del piano di campagna, esistente o modificato da eventuali scavi o riporti autorizzati. Se il livello naturale del terreno viene modificato da eventuali scavi, l'altezza va misurata dal nuovo livello: si può fare una eccezione nel caso di rampe ad autorimesse interrate la cui larghezza non supera 1/4 della larghezza del fronte dell'edificio, ma che comunque possono avere sempre una larghezza di 3 m, e non superiore a 6 m. Nel caso di edifici con tetti inclinati l'altezza va calcolata fino al filo superiore del muro di appoggio del tetto. Nel caso di edifici con tetto piano, l'altezza va calcolata fino al filo superiore dell'ultima soletta: se parapetti pieni o simili superano l'altezza di un metro, l'altezza effettiva del parapetto diminuita di un metro, va aggiunta all'altezza dell'edificio.

Distanze delle costruzioni

E' la distanza minima, comunque presa, tra le pareti esterne di fabbricati contigui, esclusi:

a) balconi fino a m 1,50 di aggetto;

b) sporgenze chiuse inferiori ad un metro di aggetto, sempreché non occupino in larghezza più di 1/3 della facciata.

Qualora i balconi superino m. 1,50, le relative distanze minime minime previste nei vari tipi edilizi devono essere aumentate per la parte di aggetto superiore ai m 1,50.

Similmente, qualora le sporgenze chiuse superino il metro di aggetto, le distanze minime previste nei vari tipi edilizi, devono essere aumentate per la parte di sporto superiore al metro.

Distanza dai confini del lotto e dai confini di zona

E' la distanza minima, comunque presa, tra le pareti esterne di un edificio ed il confine del lotto o il confine di zone, esclusi:

a) balconi fino a m 1,50 di aggetto;

b) sporgenze chiuse inferiori ad un metro di aggetto, semprechè non occupino in larghezza più di 1/3 della facciata.

Qualora i balconi superino m. 1,50, le relative distanze minime previste nei vari tipi edilizi, devono essere aumentate della parte di aggetto superiore ai m 1,50.

Similmente, qualora le sporgenze chiuse superino il metro, le relative distanze minime previste nei vari tipi edilizi, devono essere aumentate per la parte di sporto eccedente il metro.

Densità edilizia

E' il rapporto tra la cubatura dell'edificio e la superficie del lotto.

Art. 2.

Autorimesse e parcheggi

Ogni edificio pubblico o privato destinato ad uso abitazione, uffici o negozi deve essere dotato di autorimesse o parcheggi, situati sul lotto edificabile, della capacità di almeno un posto macchina per ogni 300 mc di volume a residenza o negozi e per ogni 200 mc di volume ad uffici.

Gli edifici che abbiano una destinazione per cui è prevedibile un notevole afflusso di persone (esercizi e spettacoli pubblici) devono disporre di un proporzionato parcheggio. Il fabbisogno occorrente sarà valutato dalla Commissione edilizia locale e sarà comunque superiore ad un posto-macchina per ogni 200 mc.

Le autorimesse ed i parcheggi di cui alla presente norma potranno essere realizzati sotto forma di impianto collettivo.

Art. 3.

Arretramenti stradali e fasce di rispetto

All'interno del centro abitato, ovverosia delle zone di espansione edilizia previste dal piano regolatore, sia nel caso di costruzione che di ricostruzione di edifici di qualsiasi tipo, vanno rispettati i seguenti arretramenti minimi del ciglio stradale:

5,00 m per lato, per strade di larghezza inferiore ai m 7;

7,50 m per lato, per strade di larghezza compresa tra m 7 e m 15;

10,00 m per lato per strade di larghezza superiore ai m 15.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle sopra indicate nelle zone che formino oggetto di piani particolareggiati.

Distanze minime inferiori sono ammesse per costruzioni singole (edifici per abitazioni e fabbricati rurali) in Val Scaleres se condizionati dalla particolare conformazione del terreno.

Fuori del centro abitato e delle zone di espansione edilizia previste dal piano regolatore vanno rispettate le distanze minime a protezione del nastro stradale, misurate a partire dal ciglio della strada, stabilito nelle norme vigenti.

In corrispondenza delle fasce di rispetto in fregio alle strade comunali, provinciali e statali, sono ammesse le attrezzature necessarie per il servizio stradale e precisamente: distributori di carburanti con annesso servizio di bar, impianti di lavaggio, ingrassaggio ed elettrauto. Le costruzioni dovranno limitarsi al piano terreno ed avere carattere provvisorio. La distanza intercorrente fra i distributori di carburante deve essere almeno di 4 km.

L'ubicazione di tali costruzioni dovrà corrispondere alle esigenze della sicurezza stradale e di quelle paesaggistiche.

La profondità delle fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua è di 10 m.

Art. 4.

Piani di attuazione

Per le zone di espansione, graficamente delimitate nel piano urbanistico è richiesta la redazione di piani di attuazione ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale n. 15 del 20 agosto 1972 riguardante la riforma dell'edilizia abitativa; prima dell'approvazione dei relativi piani nessuna attività edilizia è consentita nelle suddette zone.

I piani di attuazione comprendono l'intera zona contrassegnata e devono rispettare la destinazione della zona e la densità edilizia stabilite nel piano urbanistico.

Salvo prescrizioni particolari per singole zone i piani di attuazione possono, ad eccezione delle zone per le quali non è richiesta la rappresentazione planivolumetrica degli edifici, derogare ai limiti di altezza ed alle distanze prescritte all'interno della zona. Le distanze degli edifici dai confini della zona non devono però essere inferiori alla metà della loro altezza, mentre le distanze dagli edifici esistenti al di fuori della zona non possono essere inferiori all'altezza dell'edificio più alto prospiciente.

Il piano di attuazione deve contenere le opere di urbanizzazione primaria. Come tali si considerano:

a) le strade residenziali;

b) gli spazi di sosta e di parcheggio;

c) le fognature;

d) la rete idrica;

e) la rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;

f) la pubblica illuminazione;

g) gli spazi di verde attrezzato.

Il piano di attuazione deve comprendere i seguenti elementi:

1) la rappresentazione in scala non inferiore a 1 : 500:

a) della situazione preesistente con indicazione della delimitazione della zona, della situazione catastale documentata dai relativi fogli di possesso ed estratti tavolari, delle linee altimetriche, della planivolumetria degli edifici esistenti all'interno della zona e di quelli al di fuori della zona, nonché delle opere d'urbanizzazione primaria esistenti in tale comprensorio;

b) del progetto di piano con indicazione delle linee altimetriche, delle opere di urbanizzazione primaria, degli allacciamenti alle opere esistenti al di fuori della zona, della suddivisione in aree per l'edilizia abitativa agevolata ed in aree residenziali (nuova struttura parcellare), della sistemazione ed utilizzazione delle aree della planivolumetria e la destinazione d'uso degli edifici esistenti e di quelli previsti;

2) la relazione illustrante l'impostazione del piano con indicazioni dettagliate delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti o da realizzare, nonché con l'indicazione di massima della spesa relativa alle opere da realizzare;

3) il modello in scala non inferiore a 1 : 500;

4) le norme di attuazione.

Per le zone con densità fondiaria fino a 1,50 mc/mq non è richiesta la rappresentazione planivolumetrica degli edifici né il modello;

lo stesso vale per zone di piccola industria ed artigianato, per zone d'industria e per zone commerciali, salvo che le norme di attuazione alle relative zone non prevedano una regolamentazione diversa.

Art. 5.

Costruzioni singole

Per costruzioni singole al di fuori di zone previste dal piano regolatore per lo sviluppo edilizio, e che non sono attrezzate con i necessari servizi, cioe strada d'accesso, acqua potabile, riconosciuta tale dall'Autorità sanitaria, smaltimento delle acque nere e bianche secondo le norme di igiene, non possono essere rilasciate licenze edilizie senza preventivo impegno da parte del costruttore di provvedere alla costruzione delle attrezzature necessarie durante la costruzione dell'edificio stesso. Se il costruttore dovesse non rispettare l'impegno assunto, gli dovrà essere negata l'abitabilità della costruzione.

Art. 6.

Costruzioni accessorie

Sono costruzioni di minor grandezza ed altezza destinate a scopi secondari con carattere di dipendenza dall'edificio primario con esclusione di uso di abitazione e limitate al solo piano terreno. Se non superano 3,0 m di altezza ed 1/20 dell'area del lotto fino ad un massimo di 100 mq il loro volume non forma cubatura, e non vengono computate agli effetti della superficie coperta.

Anche per le costruzioni accessorie, debbonsi rispettare gli arretramenti stradali previsti dall'art. 3 delle presenti norme, mentre si può derogare dalle distanze dai confini del lotto.

Se la costruzione accessoria non viene eretta sul confine del lotto, essa dovrà comunque distare da tale confine almeno 3,0 m.

Art. 7.

Zona residenziale « A » (nuclei esistenti)

E' principalmente destinata ad edifici residenziali.

Sono ammessi altri edifici per le attrezzature necessarie nelle zone residenziali come: negozi, ristoranti, teatri e cinema, uffici privati ed autorimesse collettive, edifici di carattere culturale e sociale.

Sono inoltre ammessi esercizi artigianali nel seminterrato ed al pianterreno, purché rispondano ad esigenze locali, non pregiudichino il carattere residenziale della zona e non disturbino il vicinato mediante rumori, polvere, gas di scarico, odori o vibrazioni.

Per l'accertamento delle eventuali fonti di disturbo, il sindaco deve richiedere il relativo parere della commissione urbanistica provinciale, parere che tuttavia non è vincolante.

Valgono le seguenti prescrizioni:

a) densità edilizia massima: 2,5 m³/m²;

b) altezza massima: 10,50 m;

c) distanza minima dai confini: 5 m;

d) distanza minima fra gli edifici: 10 m;

e) area coperta: non dovrà superare il 35% della superficie del lotto.

In caso di demolizione degli edifici esistenti gli stessi potranno essere ricostruiti con la volumetria preesistente, osservando però le distanze prescritte dal presente articolo.

Art. 8.

Zona residenziale « B » (residenziale semintensiva)

Principalmente destinata ad edifici residenziali.

Sono ammessi inoltre edifici necessari per le attrezzature relative alle zone residenziali, come negozi, ristoranti, teatri e cinema, uffici privati ed autorimesse collettive, edifici di carattere culturale e sociale.

Sono inoltre ammessi esercizi artigianali al piano interrato, pianterreno e primo piano purché rispondano ad esigenze locali, non pregiudichino il carattere residenziale della zona e non disturbino il vicinato mediante rumori, polvere, gas di scarico, odori o vibrazioni.

Per l'accertamento delle eventuali fonti di disturbo, il sindaco deve richiedere il relativo parere della commissione urbanistica provinciale, parere che tuttavia non è vincolante.

L'edificazione di questa zona è subordinata all'approvazione di un piano di attuazione redatto ai sensi dell'art. 4 delle presenti norme.

La densità lorda consentita è di 20.000 mc/ha.

Art. 9.

Zona a ville (residenziale estensiva)

Zona destinata principalmente a ville e case unifamiliari.

La densità edilizia può raggiungere al massimo 1,5 mc/mq.

Limiti di altezza: sono ammessi al massimo 2 (due) piani ed una altezza massima non superiore a 7,50 m.

Le distanze minime degli edifici dai confini dei lotti non devono essere inferiori a 5,00 metri, la distanza minima dagli altri edifici non inferiore a 10,00 metri.

L'estensione dell'area coperta non dovrà superare il 20% della superficie del lotto.

Art. 10.

Zona artigianale

E' destinata all'insediamento di aziende artigianali ed industriali nonché di depositi, purché non disturbino il vicinato con rumori, polvere, gas di scarico, odori o vibrazioni e non rechino pregiudizio al benessere della popolazione. Ai fini dell'accertamento dell'eventuale disturbo o di altri pregiudizi il sindaco deve richiedere il relativo parere della commissione urbanistica provinciale, parere che però non è vincolante.

L'edificazione di questa zona sarà consentita soltanto dopo l'approvazione del piano di attuazione ai sensi dell'art. 4 delle presenti norme.

In questa zona è pure consentito l'insediamento di uffici nonché sale di esposizione, nonché la costruzione degli alloggi indispensabili per la sorveglianza delle aziende.

Indice di densità edilizia ammessa: 2 mc/mq;

Limite di altezza: sono ammessi solo due piani con un'altezza massima complessiva di 10,00 metri;

Distanza dai confini: 5,00 metri;

Distanza fra i fabbricati: 10,00 metri;

La superficie coperta non deve superare il 50% dell'area dei singoli lotti.

Almeno il 10% della superficie dei lotti deve essere sistemata ad area verde.

Zona Riol (rampa bestiame)

Questa zona è destinata ai servizi doganali (uffici e ricoveri per bestiame) delle ferrovie dello Stato.

In questa zona sono permessi solo miglioramenti e risanamenti delle costruzioni esistenti senza aumento di cubatura.

Art. 11.

Zone destinate ad attrezzature collettive

Queste zone sono destinate ad accogliere edifici per il culto, per la scuola, per la pubblica amministrazione, per la pubblica sanità ed edifici a scopi culturali e cimiteri.

La densità edilizia non dovrà superare 2,5 mc/mq.

Le distanze minime degli edifici dai confini del lotto non devono essere inferiori alla metà dell'altezza degli edifici stessi, comunque mai inferiori a 5,00 metri.

La superficie dell'area coperta non deve superare il 30% della superficie del lotto.

L'area non edificata dovrà essere destinata ad area verde.

Art. 12.

Zone agricole

Sono destinate all'autilizzazione agricola.

E' consentita, nella misura necessaria per la razionale conduzione dell'azienda, la costruzione di fabbricati rurali (escluse le abitazioni). Per fabbricati rurali si intendono le costruzioni ad uso aziendale, per il ricovero del bestiame, per il deposito degli attrezzi, nonché gli impianti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione e la trasformazione dei prodotti agricoli del luogo, realizzati da coltivatori diretti singoli od associati.

Nel verde agricolo la densità fondiaria massima a scopo residenziale è di 0,04 mc/mq. I coltivatori diretti, proprietari di minime unità colturali, possono comunque realizzare nella sede dell'azienda agricola la propria abitazione nella misura massima di 1.200 mc, computando a tale scopo, sempre con la densità di 0,04 mc/mq, i terreni agricoli situati nel comune dove è progettata la costruzione.

Per aziende zootecniche industrializzate e per aziende ortofloricole, la cui minima unità colturale appoderata non raggiunge l'estensione di un ettaro, è ammessa la costruzione di vani abitabili nella misura di 400 metri.

Costruzioni per il ricovero del bestiame devono avere da zone residenziali una distanza minima di 50 metri.

Per le aziende zootecniche industrializzate la distanza minima, comunque non inferiore a 100 m, dalle zone residenziali viene fissata caso per caso dalla commissione urbanistica provinciale.

Le costruzioni non dovranno superare i due piani per un'altezza massima di 7 metri; potranno essere consentite eccezioni, previa dimostrazione della necessità funzionale della maggiore altezza richiesta.

La distanza degli edifici dai confini del lotto non può essere inferiore a 10 metri.

In questa zona sono consentite altresì costruzioni relative a pubblici servizi come approvvigionamento idrico, fognatura, stazioni di trasformazione, elettrodotti e simili.

Alla domanda di costruzione il richiedente deve allegare gli estratti tavolari ed i fogli di possesso dei terreni agricoli interessati dalla costruzione.

La cubatura esistente viene computata per la determinazione della densità fondiaria ammissibile.

In caso di acquisto di terreno agricolo, lo sfruttamento della densità fondiaria ammissibile in tale zona è comunque consentito, qualora non sia stata sfruttata da precedente proprietario.

Nel verde rurale le opere di urbanizzazione primaria, in particolare la viabilità, i servizi di smaltimento dei liquami e di approvvigionamento idrico sono a totale carico del richiedente la licenza edilizia. La loro realizzazione deve avvenire contemporaneamente alla costruzione ed è presupposto per il rilascio della licenza d'uso.

Su prescrizione del comune, e comunque nei casi in cui la costruzione sia distante meno di 100 metri dalla rete di fognatura del comune, la costruzione deve essere allacciata a tale impianto. In caso di azienda agricola le acque nere, in quanto destinate a fertilizzare i propri terreni agricoli, possono essere accumulate comunque in pozzo nero a tenuta.

Se il comune ritiene inattuabile, per la quantità e composizione dei liquami derivanti da un determinato esercizio, l''allacciamento alla fognatura pubblica, il rilascio di licenza edilizia viene condizionato alla realizzazione di un impianto epurativo proprio, adeguato all'azienda. Per il tipo e le dimensioni di tale impianto il comune chiede il parere del medico provinciale.

Art. 13.

Zone di verde pubblico

Vi sono comprese aree verdi accessibili al pubblico e destinate alla ricreazione della popolazione.

In tali aree è vietata la costruzione di edifici ad eccezione di quelli necessari per la conservazione, cura ed utilizzazione delle aree stesse.

Detti spazi pubblici dovranno invece essere dotati di campi da gioco per bambini ed essere sistemati a giardino con messa a dimora di alberi a medio ed alto fusto. E' ammessa la costruzione di piccoli chioschi per la vendita di bevande e giornali e depositi per attrezzature per il gioco.

Le zone di verde pubblico non possono essere destinate, neppure in parte, a spazi per il posteggio di autoveicoli.

Art. 14.

Zone di rispetto

Trattasi di aree sulle quali per esigenze particolari connesse con i vincoli di tutela dei monumenti, ai sensi della legge dello Stato 29 giugno 1939, di tutela del paesaggio ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, di tutela delle risorse idriche, ai sensi della legge 4 febbraio 1963, n. 129, concernente il piano regolatore degli acquedotti, di difesa idraulica, ai sensi del capo VII del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, di igiene e sanità pubblica, ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e di tutte le successive modifiche ed integrazioni alle leggi sopracitate, d'intesa con le autorità preposte all'amministrazione del vincolo stesso, sono concesse soltanto ricostruzioni di fabbricati esistenti.

In tali aree non può essere superata la cubatura esistente, anche nel caso di ricostruzione completa di fabbricati.

Art. 15.

Rio Scaleres

Il Rio Scaleres deve essere sottoposto a particolare tutela affinché non abbia a soffrire alcun danno, sia per la limitazione e l'utilizzazione della sua portata idrica, sia per l'inquinamento di qualsiasi specie.

Tutti i lavori da eseguirsi in tale zona devono essere autorizzati dal consiglio comunale, sentito l'assessore all'urbanistica e la commissione per la tutela del paesaggio.

Art. 16.

Zone di verde privato

Queste zone sono destinate a garantire l'impianto e la conservazione del verde nelle zone residenziali.

Sono vietati qualsiasi danneggiamento, diminuzione o distruzione del patrimonio verde esistente, se non sono resi necessari per la realizzazione della cubatura edilizia concessa. E' concessa la realizzazione di una cubatura edilizia non superiore a 0,01 mc/mq. Nel calcolo della cubatura vanno inclusi gli eventuali edifici necessari per la conservazione, cura ed utilizzazione delle aree medesime.

Le costruzioni non possono superare un'altezza massima di 6,0 metri (numero massimo dei piani: uno).

La distanza degli edifici non può essere inferiore a 5,0 metri.

Nel calcolo della cubatura ammissibile va inclusa quella di eventuali edifici esistenti di cui non si prevede la demolizione. E' concessa la ricostruzione completa di fabbricati esistenti, anche se la loro cubatura è superiore a quella concessa per questa zona: la loro altezza comunque non potrà superare in nessun caso quella degli edifici circostanti.

La ricostruzione *dovrà* avvenire in luogo diverso da quello originario nei seguenti casi:

1) se la distanza dell'edificio da un altro edificio è minore di 5 metri;

2) se l'edificio esistente è localizzato entro una fascia di rispetto di cui all'art. 3, primo comma delle presenti norme di attuazione.

Gli edifici sono da considerarsi costruzioni in aderenza anche se collegati fra di loro attraverso costruzioni accessorie.

L'altezza massima di 3 m indicata dall'art. 3 delle presenti norme è in tali casi da limitarsi a 2,5 m mentre la larghezza massima non può superare i 4 m.

Art. 17.

Zona boschiva

Tale zona è destinata principalmente all'utilizzazione forestale delle aree.

E' inoltre concessa l'utilizzazione agricola delle superfici stesse in quanto compatibile con le leggi forestali.

E' ammessa la costruzione di edifici necessari per l'utilizzazione forestale, cioè depositi per attrezzi, ricoveri, posti di foraggiamento per la selvaggina, alloggi per il personale forestale, segherie che debbono distare almeno 200 m da zone residenziali, zone per attrezzature collettive e zone di verde pubblico, nonché rifugi alpini approvati ai sensi della legislazione vigente.

Art. 18.

Zona improduttiva e pascolo

Queste zone comprendono aree verdi, alpestri e di pascolo come pure zone incolte d'alta montagna. Sono destinate all'utilizzazione agricola e forestale ed alla ricreazione della popola-

zione. Non è permessa la erezione di costruzioni ad eccezione di quelle necessarie e pertinenti alla conservazione, cura ed utilizzazione delle aree.

Eventuali costruzioni di rifugi dovranno venire autorizzate secondo la legge regionale del 24 giugno 1957, n. 14.

Art. 19.

Zona per impianti sportivi

Queste zone sono destinate agli impianti sportivi e piscine con edifici accessori e servizi necessari per il mantenimento degli impianti.

La costruzione di altri edifici non è ammessa.

Art. 20.

Zona per attrezzature turistiche

Nella zona sita fra il bivio SS.NN. 12 e la strada per Novacella, destinata ad attrezzature per il turismo si possono ampliare gli esercizi alberghieri esistenti (densità edilizia 1,5 mc/mq) e ridurre la distanza minima dalla SS.NN. 12 a 18 metri.

Per la zona turistica in Speluca valgono le seguenti prescrizioni:

a) estensione minima dell'area: 600 mq;

b) massima densità edilizia: 0,8 mc/mq;

c) altezza massima: 5,5 m;

d) distanza minima dai confini: 5 m;

e) distanza minima fra gli edifici: 10 m;

f) area coperta: non dovrà superare il 25% della superficie del lotto.

Art. 21.

Zona per attrezzature autostradali

La zona è destinata a parcheggi, officine di riparazione, pompe di carburante, bar e motels.

Per questa zona deve essere redatto un progetto unitario, progetto autorizzato dal consiglio comunale previo nulla-osta dell'assessore provinciale all'urbanistica e sentita la commissione urbanistica provinciale. La zona di parcheggio deve essere attrezzata con verde.

Art. 22.

Zona sotto tutela paesaggistica

Il territorio del comune di Varna è stato dichiarato con decreto del presidente della giunta provinciale n. 8 del 6 marzo 1959, pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione n. 16 del 14 aprile 1959 ai sensi della legge provinciale n. 8 del 24 luglio 1957, zona di interesse pubblico e soggiace di conseguenza alle norme della legge in proposito.

Settembre 1972

LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1973, n. **18**.

Approvazione della modifica al piano regolatore del comune di Bolzano (approvato con legge provinciale 3 gennaio 1964, n. 1).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 31 *luglio* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Sono approvate le seguenti modifiche al piano regolatore generale della città di Bolzano:

a) Trasformazione di un'area di mq 38.500 in via Roen da « zona di verde rurale » in « zona di interesse collettivo »;

b) Modifica del tracciato della strada denominata via Roen, nel tratto tra via Amedeo Duca D'Aosta fino a via Amalfi;

c) Modifica dell'art. 19 - Zone di interesse collettivo - delle norme di attuazione del piano regolatore, aggiungendo il seguente comma:

« Nella zona per l'edilizia scolastica prevista fra la via Amedeo Duca d'Aosta e via Roen i progetti sono sottoposti al controllo da parte della giunta provinciale, la quale, sentita la commissione urbanistica provinciale, verifica l'osservanza degli standards urbanistici e particolarmente quelli relativi all'edilizia scolastica ».

Con la presente legge sono modificati, limitatamente alle varianti di cui sopra, gli elementi n. 4 e n. 5 — piani di zonizzazione — nonché n. 7 — norme di attuazione —, elencati nell'articolo unico della legge provinciale 3 gennaio 1964, n. 1, concernente l'approvazione del piano regolatore del comune di Bolzano.

Le modifiche sopraesposte sono inserite nelle relative tavole nonchè nelle norme di attuazione del piano regolatore, firmati dal presidente della giunta provinciale e formano parte integrante della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 28 maggio 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto: *il commissario del Governo per la provincia*: D'AMICO

LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1973, n. **19**.

Approvazione della modifica al piano regolatore del comune di Bolzano (legge provinciale 3 gennaio 1964, n. 1).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 31 *luglio* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvata la seguente modifica al piano regolatore generale della città di Bolzano:

Trasformazione di un'area di 7.220 mq., sita ad ovest di via Resia, da verde agricolo in zona di interesse collettivo, per la costruzione di un asilo infantile.

Con la presente legge sono modificate, limitatamente alla variante di cui sopra, gli elementi grafici n. 4 e n. 5 elencati nell'articolo unico della legge provinciale 3 gennaio 1964, n. 1, concernente l'approvazione del piano regolatore del comune di Bolzano.

La modifica sopraesposta è inserita nelle relative tavole del piano regolatore, firmata dal presidente della giunta provinciale e forma parte integrante della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 28 maggio 1973

Il Presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto *il commissario del Governo per la provincia*: D'AMICO

(11999)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.